



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

INAIL
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale del Piemonte

**Protocollo di Intesa interistituzionale
per il collegamento del
sistema formativo e del sistema imprenditoriale
tra
Camera di commercio di Torino,
U.S.R. Piemonte, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.**

5 novembre 2015

Protocollo di Intesa interistituzionale per il collegamento del sistema formativo e del sistema imprenditoriale

TRA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO (C.F. 80062130010) rappresentata dal Presidente Ing. Vincenzo Ilotte, nato a Torino il 02/04/1966, domiciliato per la carica in Torino, via Carlo Alberto n. 16, CAP 10123, (qui di seguito più brevemente indicata come **CAMERA DI COMMERCIO**);

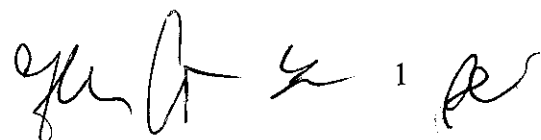
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 97613140017) rappresentato dal Direttore Generale dott. Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17/01/1964, domiciliato per la carica in Torino – Corso Vittorio Emanuele II, n. 70, CAP 10121 (qui di seguito più brevemente indicato come **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**);

ISTITUTO NAZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO- Direzione Regionale Piemonte (P.IVA 00968951004) rappresentato dal Direttore Regionale Dottoressa Alessandra Lanza, nata a Savona il 02/04/1967, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale – corso Orbassano 366 – Torino (qui di seguito più brevemente indicato **I.N.A.I.L.**);

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIALE SOCIALE (P.IVA 02121151001) rappresentato dal Direttore Regionale del Piemonte Dott. Gregorio Tito, nato a Reggio Calabria il 15/11/1953, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale del Piemonte in Torino – Via dell'Arcivescovado, 9 (qui di seguito più brevemente indicato come **I.N.P.S.**);

VISTI

- l'art. 15 della Legge 241/90 che dispone: "... le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- i DD.PP.RR. NN 87/2010, 88/2010, 89/2010 che dispongono il riordino dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale, tecnica e professionale e in considerazione che dal quadro normativo succitato emerge la necessità e possibilità per le scuole di stipulare accordi di rete di comune interesse, nella fattispecie di "formazione/aggiornamento, di ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale ...";
- gli artt. 1 e 2 della Legge 580/93 che dispongono le funzioni di interesse generale delle Camere di commercio per il sistema delle imprese e lo sviluppo delle economie locali;
- l'art. 4 della Legge 53/03 e relativo D. Lgs. attuativo 77/05 in merito all'Alternanza scuola-lavoro e ruolo istituzionale delle Camere di commercio;



- l'art.2 comma 2 lettera n) del D. Lgs. 23/2010 che dispone per le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, la possibilità di svolgere in particolare le funzioni e i compiti relativi alla "... cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di Alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni ...";
- l'art. 4 Legge 28 giugno 2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro in materia di rafforzamento delle politiche dell'apprendimento permanente - formale, non formale e informale - attraverso la promozione e il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di reti territoriali per l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, con il concorso delle Camere di commercio;
- la Legge Regionale 22/12/2008 n. 34 relativa alle norme per la promozione dell'occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro e la Deliberazione della Giunta regionale 3/6/2013 n. 74-5911, provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini estivi;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare l'art. 1 commi dal 33 al 43 e dal 56 al 61;
- la Guida operativa per la scuola sull'attività di alternanza scuola – lavoro ex Legge 107/2015;

PREMESSO CHE

- Fin dal 2003 le Camere di commercio sono state riconosciute dalla Legge di Riforma della Scuola n. 53/2003 – in particolare all'art. 4 – quale interlocutore e anello di congiunzione tra mondo del lavoro e sistema della formazione (professionale, scolastica, universitaria). Tale ruolo è stato successivamente valorizzato e rafforzato da un quadro normativo sempre più puntuale finalizzato a sostenere e promuovere attraverso le Camere di commercio lo sviluppo di reti territoriali tese a collegare il tessuto economico e mondo formativo;
- La Guida operativa per la scuola sull'attività di alternanza scuola – lavoro ex Legge 107/2015 alla pag. 45 prevede che *"Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:*
 -
 - *ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art.15 e 37, commi 1, del D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente;*
 - *che "al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere stipulati dagli Uffici Scolastici*

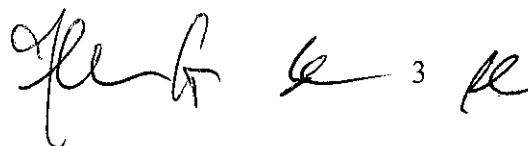
 2 

Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012";

- Si intende rafforzare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e formative con le imprese e le loro associazioni, nonché raccordarsi con le diverse iniziative locali relative alla promozione del tirocinio e dei percorsi in Alternanza scuola-lavoro, al fine di rendere più organica la rete dei collegamenti e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e competenti;
- Si intende valorizzare il patrimonio di esperienza e di conoscenza acquisito nel tempo da parte del sistema formativo, datoriale, dalla Camera di commercio e dal sistema camerale in generale sia a livello locale che, auspicabilmente, a livello regionale e nazionale;
- Si intende dare un contributo alla formazione sia degli studenti, sia degli operatori tecnici, sia dei tecnici professionisti, come di seguito specificato;
- La scuola dell'autonomia interagisce da protagonista con le autonomie locali, con i settori economici e produttivi e le associazioni di categoria per promuovere l'efficacia delle attività formative;
- E' possibile migliorare il Piano Triennale dell'offerta formativa, progettando gli scenari futuri con l'integrazione tra le risorse umane delle giovani generazioni e le proposte del mondo economico e sociale, del sistema produttivo e delle amministrazioni locali;
- L'obiettivo è comune per tutti coloro che si impegnano nello studio, nella salvaguardia e nell'evoluzione delle caratteristiche che connotano un territorio: contribuire a professionalità sempre più in grado di evolvere con i nuovi obiettivi di equilibrio economico;
- Il contributo offerto dalle imprese dovrà essere inteso come un bene culturale in grado di fornire specifiche informazioni, direttamente derivate dalle competenze acquisite.

CONSIDERATO CHE LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE CONDIVIDONO L'OBIETTIVO DI

- diffondere la cultura e la prassi del tirocinio e sensibilizzare le imprese e le relative associazioni di categoria e tutti i loro referenti sull'importanza del rapporto costante tra il sistema dell'istruzione e della formazione e il sistema produttivo e le imprese operanti nei diversi settori;
- offrire opportunità di tirocinio agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative programmandone le modalità nell'ambito delle iniziative promosse dal presente Protocollo;
- progettare, organizzare e attuare percorsi di tirocinio estivo e percorsi in Alternanza scuola-lavoro per gli studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria superiore finalizzati in particolare alla preparazione congiunta, tra gli attori territoriali coinvolti, (scuole, imprese, enti territoriali, Camera di commercio, Enti previdenziali) del tirocinio, con individuazione mirata all'identificazione di modelli replicabili su scala territoriale, regionale, e nazionale;

Handwritten signature and initials, possibly reading "Fle G 3 R".

- potenziare il ruolo e le competenze della Camera di commercio nel sistema dell'Alternanza scuola-lavoro in un'ottica di coordinamento tra tessuto produttivo, sistema formativo e sistema territoriale nel suo complesso;
- potenziare le reti, locali, nazionali e internazionali, al servizio della formazione e del lavoro con tutti gli attori del sistema territoriale coinvolti;
- individuare modelli innovativi ed efficaci di contatto tra i due sistemi;
- rendere stabile un sistema di relazioni nazionali ed internazionali settoriali e di filiera per lo svolgimento di periodi di tirocinio all'estero e per la creazione di opportunità di percorsi in Alternanza scuola-lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

Tutte le parti si impegnano a collaborare tra di loro per l'efficace integrazione delle azioni in capo a ciascun firmatario, al fine di:

- 1) favorire l'integrazione, rafforzandone i rapporti, tra sistema formativo e mondo del lavoro che, nel rispetto delle specifiche identità, condividano le finalità del presente Protocollo;
- 2) mettere a disposizione, ciascuno per le proprie realtà e competenze, attrezzature, servizi, know-how ed eventuali risorse economiche, secondo modalità che verranno di volta in volta definite sulla base di determinati progetti da realizzare;
- 3) favorire la realizzazione di tirocini e di percorsi in Alternanza scuola-lavoro, finalizzati ad una offerta formativa personalizzata e concertata con il mondo del lavoro e della produzione;
- 5) individuare modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle diverse azioni progettuali e dei suoi esiti.

ART. 2 – OGGETTO

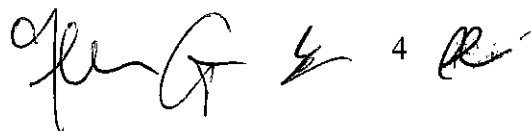
Il presente Protocollo disciplina l'attuazione delle attività progettuali che si vorranno realizzare prevedendo la ripartizione dei compiti che gli enti firmatari saranno in grado di mettere in atto per la realizzazione delle diverse attività.

Le parti si obbligano a concordare modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla gestione, realizzazione e diffusione delle più idonee forme di collaborazione operativa che ne scaturiranno.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, tutte le parti assumono gli impegni di seguito specificati per la cui realizzazione potranno avvalersi anche di soggetti esterni.

LA CAMERA DI COMMERCIO, nel quadro delle proprie strategie ed attività a sostegno del Sistema Formativo a favore dei settori economici dell'area torinese ed in coerenza sia con il dettato normativo, sia con il proprio piano strategico, sia con i progetti già promossi o finanziati in ambito formativo e di collegamento tra scuola e lavoro, si impegna a sostenere le iniziative promosse dal presente Protocollo, in collaborazione con le altre Parti e secondo

 4

10

10

le proprie specifiche modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse che sarà in grado di mettere a disposizione in base alle proprie disponibilità di bilancio; si impegna a partecipare alla progettazione di tutte le attività e iniziative che verranno messe in essere dal presente Protocollo, per contribuire al meglio a quel rinnovamento capace di rispondere sempre più in modo appropriato e puntuale alle esigenze del mondo imprenditoriale, confermando al contempo il proprio ruolo di raccordo tra i due sistemi formativo e lavorativo alla realizzazione di tirocini e di percorsi in Alternanza scuola-lavoro, al sostegno di azioni formative di orientamento rivolte a tutti i soggetti coinvolti.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE si impegna a collaborare affinché il sistema dell'istruzione e della formazione, in linea con la riforma di cui alla legge n. 107 del 2015, citata in premessa e con le recenti innovazioni legislative inerenti il mercato del lavoro, possa rispondere alle esigenze della società e alle richieste del territorio e del raccordo tra domanda e offerta di lavoro da parte delle imprese.

Si impegna altresì, nello specifico, ad agevolare la costituzione di reti tra le Istituzioni Scolastiche, in modo che esse possano realizzare un'offerta formativa di alto e qualificato profilo e coordinare le azioni di formazione sul territorio.

Promuove la valorizzazione ed il potenziamento delle attività di didattica laboratoriale, come previsto nel nuovo Regolamento della Riforma dell'istruzione tecnica e professionale, al fine di implementare i processi formativi con l'utilizzo di tale metodologia.

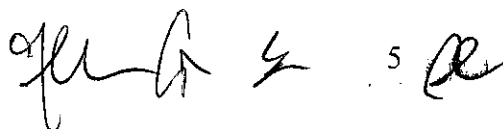
Si impegna ad operare insieme agli altri partner per far emergere e crescere il capitale umano rappresentato dalle conoscenze e competenze, finora scarsamente valorizzato, favorendo così l'incontro semplificato di domanda e offerta, la promozione della mobilità geografica e professionale e la trasparenza degli apprendimenti.

Si impegna a lavorare in sinergia con le Parti firmatarie affinché le imprese vengano sistematicamente coinvolte nel modello di interazione tra scuola e territorio come previsto dalla legge n. 107 del 2015. In particolare la costituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al comma 41 della Legge citata, potrà aiutare ad individuare i soggetti idonei al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Si impegna altresì a definire dei profili regionali che valgano come standard professionali a cui l'Alternanza scuola- lavoro possa fare riferimento.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte diffonderà, inoltre, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili (sito web, social, etc.), tutte le iniziative che rientreranno nelle finalità del presente Protocollo.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO si impegna a collaborare costantemente a tale progetto, in base al quale i tirocinanti saranno studenti degli ultimi anni dell'istruzione secondaria superiore di scuole statali, che prenderanno parte alla vita aziendale secondo quanto espressamente previsto nel piano formativo della scuola, in stretto collegamento col percorso stabilito dal progetto Alternanza scuola-lavoro previsto dalla propria istituzione scolastica, anche se tale attività potrà svolgersi durante le vacanze scolastiche estive. Inoltre, l'INAIL si impegna a fornire il proprio contributo alla somministrazione ai tirocinanti della fase formativa sulla legislazione previdenziale di tutela del lavoro, quale utile introduzione di accostamento dei ragazzi a futuri percorsi occupazionali.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIALE SOCIALE si impegna a fornire il proprio contributo alla somministrazione ai tirocinanti della fase formativa sulla legislazione previdenziale di tutela del lavoro, quale utile introduzione di accostamento dei ragazzi a futuri percorsi occupazionali. Inoltre, esso mette a disposizione le proprie strutture per ospitare tirocini esperienziali di ingresso in una azienda di servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica.

ART. 4 – COMITATO DI INDIRIZZO

Le Parti convengono di costituire un Comitato di Indirizzo, di cui fa parte ciascun firmatario attraverso un proprio rappresentante. Le designazioni e le revocche dei propri rappresentanti sono di competenza esclusiva delle Parti firmatarie.

Compiti del Comitato sono: pianificare le fasi di realizzazione delle attività attraverso un approccio sperimentale e graduale lungo l'arco della durata dell'Intesa; programmare ogni anno un piano di attività e la destinazione di eventuali risorse, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli enti aderenti al Protocollo; indicare le linee guida per la progettazione delle attività da promuovere ai fini del Protocollo, fatto salvo il concorso di altri eventuali fondi; verificare, in collaborazione con gli uffici preposti delle Parti, il corretto utilizzo delle risorse stesse quantificate dal Comitato; approvare con parere unanime l'adesione all'Intesa di nuovi soggetti; monitorare le attività svolte nelle Scuole coinvolte nei progetti. Sarà, inoltre, cura del Comitato segnalare i nominativi degli studenti che parteciperanno ai tirocini con l'indicazione delle aziende presso le quali i medesimi si recheranno.

Il Comitato viene convocato di norma due volte all'anno, o, qualora venga ravvisata la necessità, dal Presidente che viene scelto dalle Parti nella prima riunione di insediamento.

Il Comitato si organizza in sottogruppi di lavoro, in base alle necessità; a tal fine può invitare esperti del mondo della Ricerca, dell'Università e delle Imprese. Ai fini della progettazione delle attività da realizzare il Comitato di Indirizzo può dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico permanente, composto da esperti della Scuola, Università, del mondo delle imprese e di altri partner sottoscrittori.

ART. 5 – DURATA E RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Una qualsiasi delle Parti ha facoltà di chiedere il rinnovo dell'Intesa, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante comunicazione scritta al Comitato di Indirizzo.

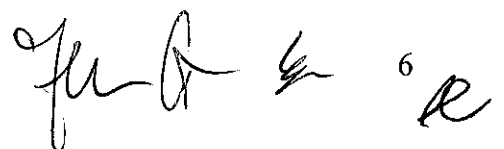
Ciascuna delle Parti ha inoltre facoltà di recedere dall'Intesa, dandone comunicazione scritta al Comitato di Indirizzo, con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 6 – MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

E' facoltà di ciascuna delle Parti proporre accordi supplementari, aggiuntivi o modificativi di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa, previa comunicazione scritta agli altri soggetti firmatari, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo nella sua interezza.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

1000

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale unico competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Intesa.

Art. 8 – RIMANDI

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

LE PARTI FIRMATARIE

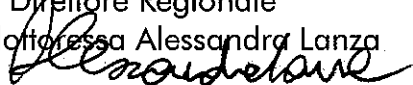
Per la CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
il Presidente
Ing. Vincenzo Ilotte



Per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
il Direttore Generale
dott. Fabrizio Manca



Per l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-
Direzione Regionale Piemonte
il Direttore Regionale
dott.ssa Alessandra Lanza



Per l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIALE SOCIALE
il Direttore Regionale del Piemonte
dott. Gregorio Tito

